

Come si calcola l'esonero contributivo alternativo alla Cassa COVID-19?

Senza chiarezza la misura di stimolo all'attività produttiva rischia di arenarsi

L'articolo 3 del DL 104/2020 permette l'esonero contributivo al posto delle nuove 18 settimane di Cassa a causale COVID-19. Va valutato positivamente ma, per essere comprensibile ed efficiente/efficace nello stimolare la ripresa a pieno regime delle attività produttive, ha bisogno una riscrittura chiarificatrice.

L'articolo è suscettibile di varie interpretazioni. Se ne prendono a riferimento le due che sembrano ai due estremi: un credito contributivo pieno e pari al 100 per cento dello sgravio di costo del lavoro già goduto a maggio e giugno tramite la Cassa; un credito contributivo al 31 per cento.

Con il credito contributivo al 100 per cento, l'esonero è talmente conveniente che dovrebbe essere scelta scontata per una quota prevalente dei datori di lavoro. Con il credito contributivo al 31 per cento, invece, la convenienza diviene più limitata, condizionata a un recupero di vendite/fatturato mensile molto ampio rispetto a maggio, non implausibile per quanto si comincia a leggere nei dati di congiuntura dell'ISTAT, ma di gran lunga meno efficace nello stimolare le imprese a superare le incertezze del momento e a riprendere pieni ritmi di lavoro e produzione.

A dire il vero non è, questo, l'unico aspetto di incompletezza. Per come è scritto, l'articolo prevede incompatibilità tra esonero contributivo e Cassa integrazione a causale COVID-19. In linea teorica, rimarrebbe compatibile e combinabile con la Cassa integrazione a causale ordinaria per quei datori di lavoro che hanno spazio nei "contatori". Se così fosse, lo sforzo di stimolare il ritorno a pieni regimi potrebbe essere vanificato, e le risorse del credito contributivo allocate in maniera inefficiente e inefficace.

Il DL 104/2020 non chiarisce del tutto il criterio di calcolo dell'esonero contributivo alternativo alla nuova Cassa integrazione COVID-19. L'articolo 3 è suscettibile di varie interpretazioni. Se ne prendono a riferimento le due che sembrano ai due estremi.

La prima ipotesi è che il datore di lavoro possa beneficiare di un credito contributivo pari al doppio della riduzione di costo del lavoro ottenuta a maggio e giugno grazie alla Cassa

integrazione con causale COVID-19, poi riportato in base mensile (di fatto diviso per quattro). È l'ipotesi applicata nei calcoli *back-of-the-envelope* della Nota Reforming del 10 settembre, cui si rimanda anche per una sintetica descrizione dell'articolo 3 del DL 104/2020. Il datore di lavoro può, per quattro mesi, beneficiare dello stesso sgravio medio mensile di cui ha beneficiato a maggio e

giugno¹, ma senza ricorrere alla Cassa e mantenendo a pieno regime occupazionale l'attività di impresa.

La seconda ipotesi è che il datore di lavoro possa essere esonerato da quegli oneri contributivi a suo carico riferibili a un monte retributivo corrispondente al doppio delle ore sospese e integrate da Cassa a maggio e giugno, fatta eccezione per gli obblighi contributivi verso l'INAIL. Gli oneri a suo carico sarebbero calcolati utilizzando un'aliquota del 31 per cento (così nella Relazione tecnica al DL 104/2020). L'importo complessivo dello sgravio è poi riportato in base mensile (di fatto diviso per quattro). Il datore di lavoro può, per quattro mesi, beneficiare di un credito contributivo pari al 31 per cento dello sgravio medio mensile di cui ha beneficiato a maggio e a giugno, anche in questo caso senza ricorrere alla Cassa e mantenendo a pieno regime occupazionale l'attività di impresa.

La differenza tra le due ipotesi è ampia: nel primo caso è concesso un credito contributivo pieno e pari al 100 per cento dello sgravio già goduto, mentre nel secondo un credito contributivo al 31 per cento.

Servirebbe subito una precisazione da parte delle Istituzioni competenti² affinché i datori di lavoro abbiano informazioni esaustive per decidere e affrontare l'incertezza che ancora pervade i prossimi mesi per quanto riguarda sia una eventuale recidiva virale sia la durata e la robustezza del recupero dell'economia nazionale e internazionale.

Anche se nella precedente Nota Reforming si è seguita la prima ipotesi, che è la più generosa

e quella con più capacità incentivante, restano però dei dubbi.

Per esempio, se si fosse trattato di un credito contributivo replicante *tout court* lo sgravio di costo del lavoro già goduto, non sarebbe stato necessario, ai fini della stima nella Relazione tecnica, fare riferimento all'aliquota contributiva esonerabile pari al 31 per cento. Non sarebbe stato neppure necessario, nel testo dell'articolo, fare riferimento alle ore di Cassa integrazione a maggio e giugno, e sarebbe bastato citare direttamente la riduzione di costo del lavoro ottenuta dal datore.

L'articolo 3 appare scritto male, nonostante rivesta un ruolo importante: quello di permettere, su base volontaria, di rinunciare a una misura di tamponamento degli effetti negativi della crisi come la Cassa, per affidarsi a una di stimolazione del ritorno al pieno utilizzo degli organici e della produzione.

A titolo di esempio, gli stessi calcoli *back-of-the-envelope*, descritti nella precedente Nota Reforming nell'ipotesi sia concesso un credito contributivo pieno, possono essere replicati per il credito contributivo al 31 per cento. I risultati sono riportati nelle tue tavole in Appendice.

Con il credito contributivo pieno, l'opzione dell'esonero appare di larga convenienza³ per tutti, e addirittura capace di compensare eventuali riduzioni delle vendite rispetto al mese di maggio per quei datori di lavoro che, usando Cassa, sarebbero soggetti al *ticket* di tiraggio. Talmente conveniente da fare apparire esageratamente sottostimata

¹ Dalla Relazione tecnica si evince solo il numero di ore integrate a maggio per singolo lavoratore beneficiario di Cassa. Il *trend* di forte riduzione rispetto ai due mesi precedenti fa presumere che a giugno il dato sia molto inferiore. Alla stessa conclusione conduce l'osservazione della forte riduzione delle ore autorizzate per mese di competenza, che farebbe persino supporre a un fenomeno pressoché in esaurimento a maggio.

² Con modifica del testo in sede di conversione in legge, o con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o un con Comunicato o Messaggio dell'INPS in sede interpretativa.

³ Per una argomentazione più dettagliata si rimanda alla Nota Reforming del 10 settembre 2020.

l'ipotesi che la Relazione tecnica fa su quanti ne beneficerebbero: sarebbero coinvolti solo il 10 per cento dei lavoratori già percettori di Cassa integrazione COVID-19 a maggio.

Con il credito contributivo al 31 per cento la capacità incentivante si riduce significativamente. Affinché l'esonero resti conveniente, il fatturato mensile da giugno in poi dovrebbe fare registrare incrementi, rispetto al mese di maggio, superiori al 41 per cento per i datori non soggetti a *ticket* di tiraggio, e almeno pari al 36 per cento e al 31 per cento rispettivamente per i datori soggetti al *ticket* del 9 e del 18 per cento.

Si tratterebbe di incrementi molto forti. Anche se simili ordini di grandezza non sono irrealistici alla luce del picco negativo toccato ad aprile e del tasso di ri-crescita osservato tra maggio e giugno per fatturato, nuovi ordinativi e produzione⁴, è ovvio che, a seconda di quale sia l'interpretazione autentica dell'articolo 3, i termini di convenienza delle due opzioni cambiano radicalmente.

Con il credito contributivo al 100 per cento, l'esonero è talmente conveniente che dovrebbe essere scelta scontata per una quota prevalente dei datori di lavoro che hanno usato Cassa a maggio/giugno (ben più di quanto ipotizzato in Relazione tecnica). Con il credito contributivo al 31 per cento, invece, la convenienza diviene più limitata, condizionata a un recupero di vendite/fatturato mensile

molto ampio rispetto a maggio, non implausibile per quanto si comincia a leggere nei dati di congiuntura diffusi dall'ISTAT, ma di gran lunga meno efficace nello stimolare le imprese a superare le incertezze del momento e a riprendere pieni ritmi di lavoro e produzione.

A dire il vero non è, questo, l'unico aspetto di incompletezza dell'articolo 3. Ce n'è un altro che andrebbe anch'esso risolto. Per come è scritto, l'articolo prevede incompatibilità tra esonero contributivo e Cassa integrazione a causale COVID-19. In linea teorica, l'esonero rimarrebbe compatibile e combinabile con la Cassa integrazione a causale ordinaria per quei datori di lavoro che hanno spazio nei "contatori" della stessa⁵. Se così fosse, lo sforzo dell'articolo 3 di stimolare il ritorno a pieni regimi potrebbe essere vanificato, e le risorse del credito contributivo allocate in maniera inefficiente e inefficace.

In conclusione, l'articolo 3 del DL 104/2020 va valutato positivamente ma, per essere comprensibile ed efficiente/efficace nello stimolare la ripresa a pieno regime delle attività produttive, sembra abbia bisogno di una riscrittura in chiarezza. Prima questo passaggio avviene, prima gli effetti auspicati avranno modo di realizzarsi⁶.

<http://www.reforming.it>
e-mail: info@reforminq.it
twitter: [reforminqit](https://twitter.com/reforminqit)

⁴ Tra maggio e luglio la produzione industriale ha compiuto un *rebound* di quasi il 30 per cento in termini reali, con un picco del 50 per cento nel comparto dei "Beni di consumo durevoli". Dati pubblicati da ISTAT il 10 settembre alle ore 10:00.

⁵ La causale COVID-19 ha permesso di mantenere inalterati da febbraio i "contatori" della Cassa a causale ordinaria.

⁶ L'inevitabilità dell'incertezza, soprattutto in questa fase, avrebbe forse suggerito di non obbligare i datori di

lavoro a compiere sin dall'inizio e una volta per tutte la scelta se avvalersi della Cassa o dell'esonero, ma di lasciare aperta la stessa scelta mese per mese (o per gruppi di settimane), in modo tale da metterli nelle condizioni di compierla sulla base dei dati più aggiornati e delle informazioni più fresche su settori e mercati. La capacità di stimolo sarebbe stata più forte. Una ragione in più per dare almeno chiarezza ai calcoli che i datori di lavoro sono chiamati a fare per confrontare *ex-ante* le due opzioni.

Appendice

Hp. 1: Credito contributivo pari al doppio della riduzione di costo del lavoro già ottenuta a maggio e giugno grazie alla Cassa integrazione con causale COVID-19
Calcoli mensilizzati

Hp. 1 - Riquadro 1	Hp. 1 - Riquadro 2	Hp. 1 - Riquadro 3
<p>Per i datori di lavoro non soggetti a <i>ticket</i> di tiraggio:</p> $\text{alpha} * \Pi * \text{CDL} - \text{CDL} + 35\% * \text{CDL} >$ $65\% * \Pi * \text{CDL} - 65\% * \text{CDL}$ <p>Dove:</p> <p>CDL = costo del lavoro per dipendente alpha = % del CDL che si trasforma in vendite 65% = ore di lavoro al netto delle ore integrate Π = margine di profitto</p> <p>Con $\Pi = 100\%$ in concorrenza perfetta $\Pi > 100\%$ con margini di profitto positivi</p> $\text{alpha} * \Pi - 1 + 35\% > 65\% * (\Pi - 1)$ $\text{alpha} > 65\% / \Pi + 65\% * (\Pi - 1) / \Pi$ <p>Se $\Pi = 100\% \Rightarrow 65\% / 65\% - 1 = \mathbf{0\%}$ Se $\Pi \rightarrow \infty \Rightarrow 65\% / 65\% - 1 = \mathbf{0\%}$</p>	<p>Per i datori di lavoro soggetti al 9 per cento di <i>ticket</i> di tiraggio:</p> $\text{alpha} * \Pi * \text{CDL} - \text{CDL} + 35\% * \text{CDL} >$ $65\% * \Pi * \text{CDL} - 65\% * \text{CDL} - 35\% * 9\% * \text{CDL}$ <p>Con $\Pi = 100\%$ in concorrenza perfetta $\Pi > 100\%$ con margini di profitto positivi</p> $\text{alpha} * \Pi - 1 + 35\% > 65\% * (\Pi - 1) - 3,15\%$ $\text{alpha} > 61,85\% / \Pi + 65\% * (\Pi - 1) / \Pi$ <p>Se $\Pi = 100\% \Rightarrow 61,85\% / 65\% - 1 = \mathbf{-4,85\%}$ Se $\Pi \rightarrow \infty \Rightarrow 65\% / 65\% - 1 = \mathbf{0\%}$</p>	<p>Per i datori di lavoro soggetti al 18 per cento di <i>ticket</i> di tiraggio:</p> $\text{alpha} * \Pi * \text{CDL} - \text{CDL} + 35\% * \text{CDL} >$ $65\% * \Pi * \text{CDL} - 65\% * \text{CDL} - 35\% * 18\% * \text{CDL}$ <p>Con $\Pi = 100\%$ in concorrenza perfetta $\Pi > 100\%$ con margini di profitto positivi</p> $\text{alpha} * \Pi - 1 + 35\% > 65\% * (\Pi - 1) - 6,30\%$ $\text{alpha} > 58,7\% / \Pi + 65\% * (\Pi - 1) / \Pi$ <p>Se $\Pi = 100\% \Rightarrow 58,7\% / 65\% - 1 = \mathbf{-9,69\%}$ Se $\Pi \rightarrow \infty \Rightarrow 65\% / 65\% - 1 = \mathbf{0\%}$</p>

Hp. 2: Datore di lavoro esonerato dagli oneri contributivi (31 per cento) su un monte retributivo corrispondente al doppio delle ore sospese a maggio e giugno
Calcoli mensilizzati

Hp. 1 - Riquadro 1	Hp. 1 - Riquadro 2	Hp. 1 - Riquadro 3
<p>Per i datori di lavoro non soggetti a <i>ticket</i> di tiraggio:</p> $\text{alpha} * \Pi * \text{CDL} - \text{CDL} + 35\% * 23,34\% * \text{CDL} > 65\% * \Pi * \text{CDL} - 65\% * \text{CDL}$ <p>Dove:</p> <p>CDL = costo del lavoro per dipendente alpha = % del CDL che si trasforma in vendite 35% = % ore integrate a maggio 65% = % ore di lavoro al netto delle ore integrate Π = margine di profitto L'aliquota 23,34% applicata al CDL è equivalente all'aliquota 31% applicata alla retribuzione lorda⁷</p> <p>Con Π = 100% in concorrenza perfetta Π > 100% con margini di profitto positivi</p> $\text{alpha} * \Pi - 1 + 35\% * 23,34\% > 65\% * (\Pi - 1)$ $\text{alpha} > 89,15\% / \Pi + 65\% * (\Pi - 1) / \Pi$ <p>Se Π = 100% => 91,83% / 65% - 1 = 41,27% Se Π → ∞ => 65% / 65% - 1 = 0%</p>	<p>Per i datori di lavoro soggetti al 9 per cento di <i>ticket</i> di tiraggio:</p> $\text{alpha} * \Pi * \text{CDL} - \text{CDL} + 35\% * 23,34\% * \text{CDL} > 65\% * \Pi * \text{CDL} - 65\% * \text{CDL} - 35\% * 9\% * \text{CDL}$ <p>Con Π = 100% in concorrenza perfetta Π > 100% con margini di profitto positivi</p> $\text{alpha} * \Pi - 1 + 35\% * 23,34\% > 65\% * (\Pi - 1) - 3,15\%$ $\text{alpha} > 61,85\% / \Pi + 65\% * (\Pi - 1) / \Pi$ <p>Se Π = 100% => 88,68% / 65% - 1 = 36,43% Se Π → ∞ => 65% / 65% - 1 = 0%</p>	<p>Per i datori di lavoro soggetti al 18 per cento di <i>ticket</i> di tiraggio:</p> $\text{alpha} * \Pi * \text{CDL} - \text{CDL} + 35\% * 23,34\% * \text{CDL} > 65\% * \Pi * \text{CDL} - 65\% * \text{CDL} - 35\% * 18\% * \text{CDL}$ <p>Con Π = 100% in concorrenza perfetta Π > 100% con margini di profitto positivi</p> $\text{alpha} * \Pi - 1 + 35\% * 23,34\% > 65\% * (\Pi - 1) - 6,30\%$ $\text{alpha} > 58,7\% / \Pi + 65\% * (\Pi - 1) / \Pi$ <p>Se Π = 100% => 85,53% / 65% - 1 = 31,58% Se Π → ∞ => 65% / 65% - 1 = 0%</p>

⁷ Il CDL comprende il premio INAIL calcolato con un'aliquota media dell'1,8 per cento della retribuzione lorda desunta dai documenti disponibili sul sito *web* dell'INAIL.

DL 104/2020

Articolo 3.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.

4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

